

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Giacomo Manzana Elena iori

- Dlgs attuativo della delega fiscale (art.17 c.1 n.2 **L.111/2023** della Riforma Fiscale)
- **Dlgs 13/2024**
- **Provvedimento Ag. Entrate 28.2.2024** modelli / istruzioni utilizzabili per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'elaborazione della proposta di CPB per il 2024 e 2025 e per la relativa accettazione
- **Decreto 14/6/2024 – Ministero Economico e finanze** Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale
 - la Nota metodologica relativa alla formulazione della proposta di concordato per i soggetti ISA;
 - l'individuazione degli eventi eccezionali che comportano la cessazione degli effetti del concordato;
- **Sul proprio sito Internet l'Agenzia ha reso disponibile il software utilizzabile per l'elaborazione del concordato 2024 – 2025**
- **Decreto 15/7/2024 Ministero Economico e finanze** Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale per forfettari
- **Decreto correttivo al concordato preventivo biennale - Dlgs 108/2024**

Dlgs 13/2024

- **Titolo II - Disciplina del Concordato preventivo biennale**
- Articoli da 6 al 39
- Capo I - Disposizioni generali
- Capo II - Contribuenti per i quali si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale
- Capo III - Contribuenti che aderiscono al regime forfetario
- Capo IV - Disposizioni comuni di coordinamento e conclusive

Capo I Disposizioni generali

ART. 6 (Finalità) **Ambito soggettivo**

1. Al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni, **titolari di reddito di impresa** e di **lavoro autonomo** derivante dall'esercizio di arti e professioni che **svolgono attività nel territorio dello Stato**, possono accedere a un concordato preventivo biennale alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente titolo.

ART. 7 (Ambito di applicazione) Ambito oggettivo

1. Per l'applicazione del concordato preventivo biennale, **l'Agenzia delle entrate formula una proposta** per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 [**forfetari**], **per il solo periodo di imposta 2024**, l'applicazione del concordato preventivo è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità.

ART. 8 (Procedure informatiche di ausilio all'attuazione del concordato) - **Tempistiche**

1. L'Agenzia delle entrate, ~~entro il 1° aprile di ciascun anno~~, 15 aprile di ogni anno¹ mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, **appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta** di cui all'articolo 9.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono individuati **le modalità e i dati** da comunicare telematicamente all'Amministrazione finanziaria.
3. Con il decreto di cui all'articolo 9, sono individuati **i periodi d'imposta per i quali la metodologia approvata consente di definire** la proposta di concordato preventivo biennale.
4. ~~Per il 2024 e il 2025, i programmi informatici di cui al comma 1 sono resi disponibili rispettivamente entro il 15 giugno ed entro il 15 aprile~~. Per il 2024 i programmi informatici di cui al comma 1 sono resi disponibili entro il 15 giugno ovvero entro il 15 luglio per i contribuenti in regime forfetario già dall'anno 2023².

¹ Dlgs 108/2024

² Dlgs 108/2024

ART. 9 (Elaborazione e adesione alla **Proposta di concordato**) - **Adesione**

1. La **proposta di concordato** è elaborata dall' Agenzia delle entrate,
→ **in coerenza** con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, → **sulla base di una metodologia** che valorizza, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati di cui all' articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, **le informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria,** limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi.

La predetta **metodologia**, predisposta per i contribuenti di cui agli articoli 10, comma 1 [contribuenti Isa], e 23, comma 1 [contribuenti Forfettari], con riferimento a specifiche attività economiche **tiene conto**
→ degli andamenti economici e dei mercati,
→ delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all' articolo 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50 [ISA] e
→ delle risultanze della loro applicazione, nonché
→ degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

La metodologia è approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2. Ai fini **dell'elaborazione della predetta proposta**, l'Agenzia delle entrate, oltre ai dati di cui al comma 1,

→ne acquisisce ulteriori dalle banche dati nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici, escluse quelle soggette alla disciplina di cui al Dlgs 18 maggio 2018, n. 51

[trattamento dei personali]. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuate le specifiche cautele e le garanzie per i diritti e le libertà dei contribuenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché le eventuali tipologie di dati esclusi dal trattamento.

L'Agenzia delle entrate elabora e comunica la proposta attraverso i programmi informatici di cui all'articolo 8.

3. **Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001, n. 435 [termine versamento a saldo]** ovvero entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare³. Per il primo anno di applicazione, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine ~~previsto dall'articolo 38 per la~~ **di presentazione della dichiarazione annuale** dei redditi previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1. ~~[15 ottobre / il quindicesimo giorno del decimo mese 31/10/2024].~~

³ Dlgs 108/2024

L'agenzia delle entrate ha messo a disposizione:

1. **Modello CPB** - Provvedimento 28.2.2024, l'Agenzia delle Entrate) che altro non è, per i soggetti Isa, il Quadro P degli Isa
2. **L'estensione del programma Isa ("Il tuo Isa")** che permette, una volta compilato il Quadro P degli Isa (e prima di inviarlo) di conoscere la proposta; per i forfettari la proposta è resa disponibile nel software «RedditiOnLine»,
3. **L'adesione alla proposta di concordato** avviene compiendo e inviando entro i termini di presentazione della dichiarazione il modello ISA contenente il Quadro P del CPB barrando l'adesione; per i forfettari l'adesione avviene mediante la dichiarazione dei Redditi che prevede l'adesione nella sezione VI del quadro LM.

NUOVA SEZIONE VI QUADRO LM - MOD. REDDITI 2024

Per i soggetti in regime forfetario che intendono aderire al CPB è dedicata la **nuova Sezione VI del quadro LM** del mod. REDDITI PF.

SEZIONE VI Concordato Preventivo regime forfetario	Condizioni di accesso	
	LM60 Presenza dei requisiti	<input type="checkbox"/>
	LM61 Assenza di cause d'esclusione	<input type="checkbox"/>
	LM62 Presenza di eventi straordinari	<input type="checkbox"/>
	Proposta CPB	
	LM63 Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024	<input type="text" value=""/> 00
	Accettazione proposta CPB	
LM64 Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo ai fini CPB per il p.i. 2024	<input type="checkbox"/>	

Capo II Contribuenti per i quali si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale

ART. 10 (Concordato per i soggetti che applicano gli **indici sintetici di affidabilità fiscale - requisiti**)

1. I contribuenti

esercenti attività d'impresa, arti o professioni

che applicano gli **indici sintetici di affidabilità** di cui all'articolo 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50, accedono al concordato preventivo biennale secondo le modalità indicate nel presente titolo, a eccezione di quanto previsto nel capo III [contribuenti forfettari].

CONDIZIONI

R 10 (1) Applicato **Isa**

periodo d'imposta precedente

2. **Possono accedere** al concordato preventivo biennale i contribuenti di cui al comma 1 che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta,

~~→ non hanno debiti tributari~~ ovvero, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 9, comma 3 [termine di adesione alla proposta],

~~→ hanno estinto~~ quelli che tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro

● ~~per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero~~

● ~~per contributi previdenziali~~

~~definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.~~

→ non hanno debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi. I debiti di cui al primo periodo rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

→ Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 9, comma 3 [termine di adesione alla proposta], **hanno estinto i debiti di cui al primo periodo se** l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro⁴.

Non concorrono al predetto limite i **debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione** sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

⁴ Dlgs 108/2024

CONDIZIONI

R 10 (1) Applicato Isa	periodo d'imposta precedente
R 10 (2) non hanno debiti tributari e contributivi definitivamente accertati di importo superiore a 5.000 euro (con possibilità di estinzione dell'eccedenza entro il termine dell'adesione)	periodo d'imposta precedente

ART. 11 (Cause di esclusione)

1. Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti **cause di esclusione**:

→ a) **mancata presentazione della dichiarazione dei redditi** in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento;

→ b) **condanna per uno dei reati previsti** dal Dlgs 10 marzo 2000, n. 74 **[tributari]**, dall'articolo 2621 del codice civile **[false comunicazioni sociali]**, nonché dagli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter* 1 del codice penale **[riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio]**, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.

→ «b-bis) con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, **redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile**, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni;

→ b-ter) adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al **regime forfetario** di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;

→ b-quater) nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l'ente risulta **interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento**,

ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è **interessata da modifiche della compagine sociale**.⁵

⁵ Dlgs 108/2024

CONDIZIONI

R 10 (1) Applicato Isa (no cause di esclusione) <i>NB non richiamata nelle causa di cessazione art. 21</i> <i>NB poi causa di cessazione art. 21 la modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario con cambio di modello Isa</i>	periodo d'imposta precedente
R 10 (2) non hanno debiti tributari e contributivi definitivamente accertati di importo superiore a 5.000 euro (con possibilità di estinzione dell'eccedenza entro il termine dell'adesione) <i>NB non richiamata nelle causa di cessazione art. 21</i>	periodo d'imposta precedente
E 11 (1) Presentato dichiarazione dei redditi (in presenza di obbligo) <i>NB non richiamata nelle causa di cessazione art. 21</i> <i>NB causa di decadenza art. 22</i>	nei tre periodi d'imposta precedenti
E 11(1) Mancanza di condanne penali (false comunicazioni; riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio) <i>NB non richiamata nelle causa di cessazione art. 21</i> <i>NB cause di decadenza art. 22</i>	nei tre periodi d'imposta precedenti
E 11 Non aver conseguito, nell'esercizio d'impresa / arti e professioni, redditi / quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito d'impresa / lavoro autonomo. <i>NB poi non richiamata nelle causa di cessazione art. 21</i>	periodo d'imposta precedente
E11 Non aver aderito al regime forfetario <i>NB, poi richiamata nelle causa di cessazione art. 21</i>	primo periodo d'imposta oggetto del concordato
E11 La società non è stata interessata è interessata da un'operazione di fusione, scissione, conferimento , ovvero, <i>B poi causa di cessazione art. 21</i>	primo periodo d'imposta oggetto del concordato
E11 La società di persone / associazione professionale di cui all'art. 5, TUIR non è stata interessata da modifiche della compagine sociale <i>NB poi causa di cessazione art. 21 in caso di modifiche in Corso di concordato</i>	primo periodo d'imposta oggetto del concordato

ART. 12 (Effetti dell'**accettazione della proposta**)

1. L'accettazione da parte del contribuente della proposta di cui all'articolo 9 **impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati** nelle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato.

L'accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui agli articoli 5, 115 e 116 del Tuir [**soggetti trasparenti**], obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati.

2. L'Agenzia delle entrate provvede al **controllo automatizzato** ai sensi dell'articolo 36-*bis* del DPR n. 600 del 1973 [avvisi bonari], delle somme non versate, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472 [sanzione per omesso versamento].

ART. 13 (Adempimenti) nei periodi d'imposta oggetto di concordato

1. Nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono tenuti:

- a) agli **ordinari obblighi contabili e dichiarativi**;
- b) alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei **modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale** di cui all'articolo 9-*bis* del DL 24 aprile 2017, n. 50.

ART. 14 (**Rinnovo** del concordato)

1. Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti di cui all'articolo 10 [mancanza di cause di esclusione Isa] e in assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 11 [presentazione dichiarazione dei redditi + mancanza di condanne penali] , l'Agenzia delle entrate formula, con le modalità di cui all'articolo 9, una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire nei termini di cui all'articolo 9, comma 3.

ART. 15 (Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato)

1. Il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, è **individuato con riferimento all'articolo 54**, comma 1, del Tuir, **senza considerare** i valori relativi a:

→ a) **plusvalenze e minusvalenze** di cui al citato articolo 54, commi 1-*bis* e 1-*bis*.1;

→ b) redditi o quote di redditi relativi a **partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5** del citato Tuir [società semplici e equiparate soggetti all'Ipref].

→ b-bis) **i corrispettivi** percepiti a seguito di **cessione della clientela o di elementi immateriali** di cui al comma 1-quater del citato art. 54⁶.

2. Il saldo netto tra le **plusvalenze e le minusvalenze**, nonché **i corrispettivi** percepiti a seguito di **cessione della clientela o di elementi immateriali** e ⁷ i redditi derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 1 **determinano una corrispondente variazione del reddito concordato**, ferma restando la dichiarazione di un **reddito minimo di 2.000 euro**.

Nel caso di società semplici e di soggetti a esse equiparati ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, il limite di euro 2.000 è ripartito tra i soci associati secondo le rispettive quote di partecipazione.

⁶ Dlgs 108/2024

⁷ Dlgs 108/2024

	Reddito concordato
+ / -	saldo netto plus / minusvalenze corrispettivi cessione clientela o elementi immateriali redditi da partecipazione in società di persone / associazioni professionali
=	reddito di lavoro autonomo da dichiarare

ART. 16 (**Reddito d'impresa** oggetto di concordato)

1. Il reddito d'impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, è **individuato con riferimento**

- **all'articolo 56 del Tuir** e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società,
- **alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II** del predetto Tuir, ovvero, relativamente alle imprese minori,
- **all'articolo 66** del Tuir,

senza considerare i valori relativi a:

→ a) **plusvalenze** realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 e **sopravvenienze attive** di cui all'articolo 88, nonché **minusvalenze, sopravvenienze passive** di cui all'articolo 101 del predetto Tuir e

→ **le perdite su crediti** di cui all'art. 101, TUIR⁸

→ b) ~~redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir, o a un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, del Dlgs 23 luglio 1991, n. 240, ovvero in società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, del Tuir~~ **utili o perdite** derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR, o in un **Gruppo europeo** di interesse economico GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in **società di capitali aderenti al regime di cui all'articolo 115 ovvero all'articolo 116** del citato testo unico, o **utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1 del citato testo unico**. Ai fini dell'individuazione di questi ultimi, vale quanto disposto agli articoli 59 e 89 del medesimo testo unico;⁹.

⁸ Dlgs 108/2024

⁹ Dlgs 108/2024

2. Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le **perdite su crediti**¹⁰, nonché i redditi derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 1 **determinano una corrispondente variazione del reddito concordato** secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni a esse applicabili.

3. Le **perdite fiscali** conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti riducono il reddito determinato ai sensi del presente articolo secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84 del Tuir.

4. In ogni caso il **reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro.**

Fermo restando quanto previsto nei periodi precedenti, il contribuente può computare in diminuzione le **perdite fiscali**, determinate ai sensi del comma 2 e conseguite nei periodi d'imposta oggetto del concordato, dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a quelli successivi secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi¹¹.

¹⁰ Dlgs 108/2024

¹¹ Dlgs 108/2024

	Reddito concordato
+ / -	saldo netto plus / minusvalenze, sopravvenienze attive / passive, perdite su crediti utili o perdite da partecipazione in società di persone / capitali
-	perdite fiscali pregresse
=	reddito d'impresa da dichiarare

ART. 17 (**Valore della produzione** netta oggetto di concordato)

~~1. Il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, proposto al contribuente ai fini del concordato, **è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis e 8** del Dlgs 446/1997, **senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e sopravvenienze passive.**~~

~~2. Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive di cui al comma 1 **determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato** ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di 2.000 euro.~~

1. Il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, senza considerare le componenti già individuate dagli articoli 15 e 16 per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d'impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Il saldo netto tra le componenti di cui al comma 1 determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di 2.000 euro.»¹²;

¹² Dlgs 108/2024

ART. 18 (Effetti del concordato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto)

1. L'adesione al concordato **non produce effetti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto**, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

ART. 19 (Rilevanza delle basi imponibili concordate)

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 15, 16 e 17 e al successivo comma 2 [base imponibili concordate reddito lavoro autonomo, reddito d'impresa e reddito irap], **gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi**, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, **non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei contributi previdenziali obbligatori**. Resta ferma **la possibilità per il contribuente di versare i contributi** sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli articoli 15 e 16.

2. In presenza di **circostanze eccezionali**, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che **determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50 30¹³ per cento** rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo [concordato] cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.

Art. 4 Cessazione degli effetti del concordato – Decreto 14/6/2024

In vigore dal 15/06/2024

1. In base a quanto previsto agli articoli 19, comma 2, e 30, comma 2, del decreto legislativo, fermo restando quanto previsto agli articoli 21, 22, 32 e 33 del medesimo decreto legislativo, il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui

→ si realizzano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura percentuale prevista dai richiamati articoli 19, comma 2 e 30, comma 2, del decreto legislativo, rispetto a quelli oggetto del concordato stesso,

→ in presenza delle seguenti **circostanze eccezionali**:

a. **eventi calamitosi** per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c) , e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ;

b. **altri eventi di natura straordinaria** che hanno comportato:

1) **danni ai locali destinati all'attività** d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso;

2) **danni rilevanti alle scorte di magazzino** tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;

3) **l'impossibilità di accedere ai locali** di esercizio dell'attività;

4) **la sospensione dell'attività**, laddove l'unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;

c. **liquidazione ordinaria**, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;

d. **cessione in affitto dell'unica azienda**;

e. **sospensione dell'attività ai fini amministrativi** dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f. **sospensione dell'esercizio della professione** dandone comunicazione all'ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

¹³ Dlgs 108/2024

Art. 5 Adeguamento della proposta di concordato relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024

Decreto 14/6/2024

In vigore dal 15/06/2024

1. L'Agenzia delle entrate tiene conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato.

2. A tal fine, i redditi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), e il valore della produzione netta di cui al medesimo art. 3, comma 1, lettera c), individuati con la metodologia approvata con il presente decreto, **relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, sono ridotti:**

- a. **in misura pari al 10%**, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
- b. **in misura pari al 20%**, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
- c. **in misura pari al 30%**, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.

3. Gli eventi straordinari di cui al comma 1 sono riconducibili **alle situazioni eccezionali di cui alle lettere a)**, [eventi calamitosi] **b)** [altri eventi di natura straordinaria], **e)** [sospensione dell'attività ai fini amministrativi] **ed f)** [sospensione dell'esercizio della professione] **dell'art. 4**, verificatesi nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, in ogni caso, in data antecedente all'adesione al concordato.

CESSAZIONE CON EFFETTO SUL PERIODO D'IMPOSTA

ART. 19 (2) **circostanze eccezionali da decreto + minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del ~~50~~ 30 per cento** rispetto a quelli oggetto del concordato

3. Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall'Agenzia delle entrate sono riconosciuti **i benefici** compresi quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto¹⁴, previsti dall'articolo 9-*bis*, comma 11, del DL 24 aprile 2017, n. 50 [**benefici Isa**] (esclusione disciplina delle società non operative, esonero visto di conformità, esclusione accertamenti basati su presunzioni semplici, ecc.);

¹⁴ Dlgs 108/2024

Regime premiale – Art. 9-bis, co. 11 DL n. 50/2017– Provv. 10 maggio 2019

	Livello di affidabilità
<p>2.1 L'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale, per la COMPENSAZIONE dei crediti di importo non superiore a:</p> <p>a) 50.000 euro annui relativi all'Iva, maturati nell'annualità 2019;</p> <p>b) 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'Irap, maturati nel periodo d'imposta 2018.</p>	<p>è riconosciuto ai contribuenti che, >> per il periodo di imposta 2018 presentano un livello di affidabilità >> almeno pari a 8</p>
<p>2.2 L'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di COMPENSAZIONE del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2020, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui,</p>	<p>è riconosciuto ai contribuenti con un livello di affidabilità >> almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2018</p>
<p><i>Le soglie di esonero di cui ai punti 2.1, lettera a) e 2.2, come previsto dalla lettera a) del comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto, sono cumulative, riferendosi alle richieste di compensazione effettuate nel 2020.</i></p>	
<p>3.1 L'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di RIMBORSO del credito IVA maturato sulla dichiarazione annuale per l'anno di imposta 2019, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui</p>	<p>è riconosciuto ai contribuenti con un livello di affidabilità >> almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2018</p>
<p>3.2 L'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di RIMBORSO del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2020, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui,</p>	<p>è riconosciuto ai contribuenti con un livello di affidabilità >> almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2018</p>
<p><i>Le soglie di esonero di cui ai punti 3.1 e 3.2, come previsto dalla lettera b) del comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto, sono cumulative, riferendosi alle richieste di rimborso effettuate nel 2020.</i></p>	
<p>4.1 L'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 724/ 1994 anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-<i>decies</i> dell'articolo 2 del DI 138/2011</p>	<p>è riconosciuta ai contribuenti con un livello di affidabilità >> almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2018</p>

<p>4.2 L'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'art. 39, co. 1, lett. d) del Dpr 600/1973 e all'art. 54, co. 2 del Dpr 633/1972</p>	<p>è riconosciuta ai contribuenti con un >> livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2018.</p>
<p>4.3 I termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del Dpr 600/1973 e dall'articolo 57, comma 1, del Dpr n. 633/1972 sono ridotti di un anno</p>	<p>nei confronti dei contribuenti con un >> livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2018.</p>
<p>4.4 L'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del Dpr 600/1973,</p>	<p>è riconosciuta ai contribuenti ai quali è attribuito un livello di affidabilità >> almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2018, >> a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.</p>

ART. 20 (Determinazione degli **acconti**)

~~1. L'**acconto** delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive **relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato** è calcolato sulla **base dei redditi e del valore della produzione netta concordati**. È determinato secondo le regole ordinarie **tenendo conto dei redditi / valore della produzione netta concordati**¹⁵.~~

~~Per il **primo periodo d'imposta di applicazione** del concordato preventivo biennale, se l'acconto è versato in due rate, **la seconda rata** è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta **concordato** e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. **Per il primo periodo d'imposta di applicazione del concordato**¹⁶:~~

1. L'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

2. Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:

a) se l'acconto delle **imposte sui redditi** è **determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente**, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16;

b) se l'acconto **dell'imposta regionale sulle attività produttive** è **determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente**, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall'articolo 17;

¹⁵ Decreto 20-6-2024

¹⁶ Decreto 20-6-2024

c) se l'acconto è determinato sulla base **dell'imposta relativa al periodo in corso**, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
3. Le maggiorazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto.»;

«20-bis (Regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale). - 1. Per **i periodi d'imposta oggetto del concordato**, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 [componenti straordinarie non rilevanti ai fini del concordato (plusvalenze, sopravvenienze, eccetera)], a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un'aliquota:

- a) **del 10 per cento**, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;
- b) **del 12 per cento**, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- c) **del 15 per cento**, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6.

2. In **caso di rinnovo del concordato** si assume quale parametro di riferimento, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16.

3. L'imposta sostitutiva è corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si è prodotta l'eccedenza di cui al comma 1.

Al versamento si applica l'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.»;

ART. 21 (**Cessazione** del concordato)

1. Il concordato **cessa di avere efficacia** a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:

a) il contribuente **modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario** rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del **medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale** di cui all'articolo 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50;

b) il contribuente **cessa l'attività.**

«b-bis) il contribuente aderisce al **regime forfetario** di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b-ter) la società o l'ente risulta interessato da **operazioni di fusione, scissione, conferimento**, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da **modifiche della compagine sociale**;

b-quater) il contribuente dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, di **ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50 per cento.**»;

CESSAZIONE CON EFFETTO SUL PERIODO D'IMPOSTA

ART. 19 (2) **circostanze eccezionali da decreto + minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50 30 per cento** rispetto a quelli oggetto del concordato

Art. 21 co. 1 lett. a) **modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario con cambio di modello Isa**

Art. 21 co. 1 lett. b) **cessazione dell'attività**

Art. 21 co. 1 lett. b-bis) **adesione al regime forfetario;**

Art. 21 co. 1 lett. b-ter) la società è interessata da un'operazione **di fusione, scissione, conferimento**

la società è interessata **da modifiche della compagine sociale**

Art. 21 co. 1 lett. b-quater) il contribuente dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, di **ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50 per cento.»;**

ART. 22 (**Decadenza** del concordato)

1. Il concordato **cessa di produrre effetto** per entrambi i suoi periodi di imposta nei seguenti casi in cui:

a) a seguito di accertamento, **nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente**, risulta **→ l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati**, [non sanabile → co. 3] ovvero **→ risultano commesse altre violazioni di non lieve entità** di cui al comma 2;

2. Con riferimento alla lettera a) del comma 1, sono di **non lieve** entità:

a) le **violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al Dlgs 10 marzo 2000, n. 74**, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti all'ammissione all'istituto [sanabile co. 3];

b) la **comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici [isa]** di cui all'articolo 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento [sanabile co. 3];

c) le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di cui:

1) agli articoli 1, comma 1, [**omessa presentazione dichiarazione** dei redditi] 2, comma 1, [omessa presentazione dichiarazione dei sostituti d'imposta] e 5, comma 1 [omessa presentazione dichiarazione iva], del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471 [sanabile co. 3];

2) all'articolo 6, commi *2-bis* [mancato invio degli **scontrini fiscali**] e 3 [mancata emissione di scontrini fiscali], del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi [sanabile co. 3];

3) all'articolo 9, comma 2 [rifiuto di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae all'ispezione e alla verifica i **documenti, i registri e le scritture**] del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471 [sanabile co. 3];

4) all'articolo 11, commi 5 [omessa installazione degli apparecchi per l'**emissione dello scontrino fiscali**] e *5-bis* [manomissione o alterazione di apparecchi], del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471, nonché all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 [sanabile co. 3].

b) a seguito di **modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi** ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998 [del periodo d'imposta precedente a quello oggetto di concordato], **i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi** o del valore della produzione netta **rispetto a quelli in base** ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato; [non sanabile → co. 3]

c) sono indicati, nella dichiarazione dei redditi [del periodo d'imposta precedente a quello oggetto di concordato], **dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato**; [non sanabile → co. 3]

d) ricorre **una delle ipotesi di cui all'articolo 11** [→ cause di esclusione - mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, **condanna per uno dei reati previsti** dal Dlgs 10 marzo 2000, n. 74 [**tributari**], dall'articolo 2621 del codice civile [**false comunicazioni sociali**], nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale [**riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio**], commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato] [non sanabile → co. 3] ovvero

→ **vengono meno i requisiti di cui all'articolo 10, comma 2** [con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, → **non hanno debiti tributari** ovvero, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 9, comma 3 [termine di adesione alla proposta], → **hanno estinto** quelli che tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per • tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per • contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.] [non sanabile → co. 3];

e) è **omesso il versamento delle somme dovute** a seguito delle attività di cui all'articolo 12, comma 2 [versamento delle somme concordate contestate a seguito di **controllo automatizzato**], delle somme non versate [sanabile co. 3].

2. Con riferimento alla lettera a) del comma 1, sono di **non lieve** entità:

a) le **violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al Dlgs 10 marzo 2000, n. 74**, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato ~~e ai tre precedenti all'ammissione all'istituto~~¹⁷ [sanabile co. 3];

b) la **comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici [isa]** di cui all'articolo 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento [sanabile co. 3];

c) le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di cui:

1) agli articoli 1, comma 1, [**omessa presentazione dichiarazione** dei redditi] 2, comma 1, [omessa presentazione dichiarazione dei sostituti d'imposta] e 5, comma 1 [omessa presentazione dichiarazione iva], del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471 [non sanabile co. 3];

2) all'articolo 6, commi 2-bis [mancato invio degli **scontrini fiscali**] e 3 [mancata emissione di scontrini fiscali], del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi [sanabile co. 3];

3) all'articolo 9, comma 2 [rifiuto di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae all'ispezione e alla verifica **i documenti, i registri e le scritture**] del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471 [sanabile co. 3];

4) all'articolo 11, commi 5 [omessa installazione degli apparecchi per **l'emissione dello scontrino fiscale**] e 5-bis [manomissione o alterazione di apparecchi], del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471, nonché all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 [sanabile co. 3].

¹⁷ Dlgs 108/2024

3. Le violazioni di cui al comma 1, lettera e) [omesso versamento], e al comma 2, lettere a) [fattispecie penali], b) [Isa] e e), ~~numero 1) [omessa presentazione dichiarativi]~~¹⁸, **non rilevano ai fini della decadenza** nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

«3-bis. Nel **caso di decadenza dal concordato** restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.»;

¹⁸ Dlgs 108/2024

Capo III - Contribuenti che aderiscono al **regime forfetario**

ART. 23 (Concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario)

1. I contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che **aderiscono al regime forfetario** di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, accedono al concordato preventivo biennale secondo le modalità indicate nel presente capo, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 2 [applicazione sperimentale nel 2024 per un solo periodo d'imposta].

ART. 24 (Cause di **esclusione**)

1. Non possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che hanno **iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente** a quello cui si riferisce la proposta.

2. Non possono, altresì, accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti che **→non posseggono i requisiti di cui all'articolo 10, comma 2** [con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, **→non hanno debiti per tributi amministrati** dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi. I debiti di cui al primo periodo rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.
→Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 9, comma 3 [termine di adesione alla proposta], **hanno estinto i debiti di cui al primo periodo** se l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro], o per i quali
→sussiste una delle ipotesi previste all'articolo 11, «, comma 1, lettere a) e b) [→ cause di esclusione

- **mancata presentazione della dichiarazione dei redditi** in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, **condanna per uno dei reati previsti** dal Dlgs 10 marzo 2000, n. 74 [**tributari**], dall'articolo 2621 del codice civile [**false comunicazioni sociali**], nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale [**riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio**], commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato]

il Dm 15 luglio 2024, nell'individuare le metodologie per la determinazione del reddito concordato per i forfettari, limita l'applicazione ai contribuenti che **non hanno superato nel 2023 il limite di ricavi previsto dall'articolo 54 della legge 190/2014**

Condizioni per forfettari nel 2023

E 24 (2) iniziato l'attività	periodo d'imposta precedente
R 10 (2) non hanno debiti tributari e contributivi definitivamente accertati di importo superiore a 5.000 euro (con possibilità di estinzione dell'eccedenza entro il termine dell'adesione)	periodo d'imposta precedente
E 11 (1) Presentato dichiarazione dei redditi (in presenza di obbligo)	tre periodi d'imposta precedenti
E 11(1) Mancanza di condanne penali (false comunicazioni; riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio)	nei tre periodi d'imposta precedenti
Dm 15 luglio 2024 hanno superato il limite di ricavi previsto dall'articolo 54 della legge 190/2014	periodo d'imposta precedente

ART. 25 (Effetti dell'accettazione della proposta**)**

1. L'accettazione da parte del contribuente della proposta di cui all'articolo 9 **obbliga il contribuente a dichiarare gli importi concordati** nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato.
2. L'Agenzia delle entrate provvede al **controllo automatizzato**, ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, delle somme non versate, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del Dlgs n. 472 del 1997.

ART. 26 (Adempimenti)

1. Nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono tenuti agli **obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfetario** di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014.

ART. 27 (Rinnovo del concordato)

1. Decorso il biennio oggetto di concordato, se non sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 24 →, l'Agenzia delle entrate formula, con le modalità di cui all'articolo 9, una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire nei termini di cui all'articolo 9, comma 3.

ART. 24 (Cause di esclusione)

1. Non possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che hanno **iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente** a quello cui si riferisce la proposta.

2. Non possono, altresì, accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti che

→ **non posseggono i requisiti di cui all'articolo 10, comma 2** [con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, → **non hanno debiti tributari** ovvero, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 9, comma 3 [termine di adesione alla proposta], → **hanno estinto** quelli che tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per • tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per • contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.], o per i quali

→ **sussiste una delle ipotesi previste all'articolo 11** [→ cause di esclusione - **mancata presentazione della dichiarazione dei redditi** in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, **condanna per uno dei reati previsti** dal Dlgs 10 marzo 2000, n. 74 [**tributari**], dall'articolo 2621 del codice civile [**false comunicazioni sociali**], nonché dagli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter* 1 del codice penale [**riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio**], commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato]

ART. 28 (**Reddito** oggetto di concordato)

1. Per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni di cui all'articolo 1, comma 64, primo periodo, della medesima legge n. 190 del 2014 oggetto di concordato **è determinato secondo le metodologie di cui all'articolo 9** [formulazione di proposta da parte dell'Agenzia delle entrate], ferma restando la dichiarazione di un **reddito minimo di 2.000** euro.

Resta fermo **il trattamento previsto per i contributi previdenziali** obbligatori di cui all'articolo 1, comma 64, primo periodo, della medesima legge n. 190 del 2014.

Resta fermo il trattamento previsto all'art. 1, comma 64, Legge n. 190/2014, in base al quale il reddito (imponibile) su cui applicare l'imposta sostitutiva del 15% (5%) è calcolato **al netto** dei **contributi previdenziali** dovuti per legge.

Reddito concordato
- contributi previdenziali obbligatori
= reddito d'impresa / lavoro autonomo da dichiarare

ART. 29 (Effetti del concordato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto)

1. L'adesione al concordato **non produce effetti a fini dell'imposta sul valore aggiunto**, la cui applicazione avviene secondo le regole previste per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014.

ART. 30 (Rilevanza delle basi imponibili concordate)

1. Gli eventuali maggiori o minori redditi ordinariamente determinati, rispetto a quelli oggetto del concordato, **non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi** nonché dei contributi previdenziali obbligatori, salvo che nell'ipotesi di cui al comma 2, ferma restando la **possibilità per il contribuente di versare comunque i contributi** sulla parte eccedente il reddito concordato.

2. In presenza di **circostanze eccezionali**, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che generano minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del ~~50~~ 30¹⁹ per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, lo stesso cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica.

¹⁹ Dlgs 108-2024

ART. 31 (Determinazione degli **acconti**)

~~1. L'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è **calcolato sulla base dei redditi concordati.**~~

~~Per l'anno d'imposta 2024, se l'acconto è **versato in due rate, la seconda rata è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata** calcolata secondo le regole ordinarie.~~

«Art. 31 (Determinazione degli acconti). -1. L'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati.

2. Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:

a) se l'acconto è **determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente**, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento ovvero al 3 per cento nel caso di cui all'[articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 \[start up 5%\]](#), della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta precedente;

b) se l'acconto è **determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso**, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

3. La maggiorazione di cui al comma 2, lettera a), è versata entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto.»;

«31-bis (Regime opzionale di imposizione sostitutiva del maggior reddito concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario). - 1. Per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, pari al 10 per cento dell'eccedenza, ovvero del 3 per cento nel caso di cui all'[articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#).

2. In caso di rinnovo del concordato, si assume quale parametro di riferimento, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito che può essere assoggettata a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli di rinnovo.

3. L'imposta sostitutiva è corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si è prodotta l'eccedenza di cui al comma 1. Al versamento si applica l'[articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435](#).»;

ART. 32 (Cessazione del concordato)

1. Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta in cui si verifica una delle seguenti condizioni:

a) il contribuente **modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario** rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari;

b) il contribuente **cessa l'attività;**

«b-bis) il contribuente supera il limite dei ricavi di cui all'articolo 1, comma 71, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, maggiorato del 50 per cento.»;

CESSAZIONE CON EFFETTO SUL PERIODO D'IMPOSTA

ART. 30 (2) **circostanze eccezionali da decreto + minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50 per cento** rispetto a quelli oggetto del concordato

Art. 32 co. 1 lett. a) **modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario con cambio di modello Isa**

Art. 32 co. 1 lett. b) **cessazione dell'attività**

Art. 32 co. 1 lett. b -bis) il contribuente **supera il limite dei ricavi** di cui all'articolo 1, comma 71, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, maggiorato del 50 per cento.

Art. 4 Cessazione degli effetti del concordato – Decreto 14/6/2024

In vigore dal 15/06/2024

1. In base a quanto previsto agli articoli 19, comma 2, e 30, comma 2, del decreto legislativo, fermo restando quanto previsto agli articoli 21, 22, 32 e 33 del medesimo decreto legislativo, il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui

→ si realizzano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura percentuale prevista dai richiamati articoli 19, comma 2 e 30, comma 2, del decreto legislativo, rispetto a quelli oggetto del concordato stesso,

→ in presenza delle seguenti **circostanze eccezionali**:

a. **eventi calamitosi** per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c) , e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ;

b. **altri eventi di natura straordinaria** che hanno comportato:

1) **danni ai locali destinati all'attività** d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso;

2) **danni rilevanti alle scorte di magazzino** tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;

3) **l'impossibilità di accedere ai locali** di esercizio dell'attività;

4) **la sospensione dell'attività**, laddove l'unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;

c. **liquidazione ordinaria**, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;

d. **cessione in affitto dell'unica azienda**;

e. **sospensione dell'attività ai fini amministrativi** dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f. **sospensione dell'esercizio della professione** dandone comunicazione all'ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

Art. 5 Adeguamento della proposta di concordato relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024

Decreto 14/6/2024

In vigore dal 15/06/2024

1. L'Agenzia delle entrate tiene conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato.

2. A tal fine, i redditi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), e il valore della produzione netta di cui al medesimo art. 3, comma 1, lettera c), individuati con la metodologia approvata con il presente decreto, **relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, sono ridotti:**

- a. **in misura pari al 10%**, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
- b. **in misura pari al 20%**, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
- c. **in misura pari al 30%**, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.

3. Gli eventi straordinari di cui al comma 1 sono riconducibili **alle situazioni eccezionali di cui alle lettere a)**, [eventi calamitosi] **b)** [altri eventi di natura straordinaria], **e)** [sospensione dell'attività ai fini amministrativi] **ed f)** [sospensione dell'esercizio della professione] **dell'art. 4**, verificatesi nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, in ogni caso, in data antecedente all'adesione al concordato.

ART. 33 (Decadenza del concordato)

1. Il concordato **cessa di produrre effetto per entrambi i periodi di imposta** oggetto dello stesso nei casi in cui si verifica una delle condizioni previste nell'articolo 22 ove applicabili.

Capo IV Disposizioni comuni di coordinamento e conclusive

ART. 34 (Attività di accertamento)

1. Per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all'articolo 39 del Dpr n. 600/1973, **non possono essere effettuati** salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza di cui agli articoli 22 e 33.

2. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza **programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo** nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 35 (Disposizioni di coordinamento)

1. Per l'adesione al concordato preventivo biennale non si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, del DL 2 marzo 2012, n. 16 [comunicazione adempimenti formali entro i termini della presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta successivo].

2. Agli effetti del presente decreto, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, **per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo**, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato.

Il reddito effettivo rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Art. 2, c. 1, del DL 2 marzo 2012, n. 16

Comunicazioni e adempimenti formali

1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

- a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

ART. 36 (Commissione degli esperti)

1. La commissione di esperti di cui all'articolo 9-bis, comma 8, del DL 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 è sentita per il concordato applicabile ai contribuenti di cui al capo II, prima dell'approvazione della relativa metodologia.